



[www.faib.it](http://www.faib.it) [faib@confesercenti.it](mailto:faib@confesercenti.it)

**SARZANA: accolto il ricorso proposto dai gestori FAIB. Annullata autorizzazione impianti Enercoop.**



I giudici amministrativi hanno riconosciuto la legittimazione ad agire dei gestori aderenti alla FAIB-Confesercenti, ...

**Segue a pag. 2**

**I benzinai vincono al TAR. Stop all'impianto Enercoop a Sarzana**

Colpo di scena: annullato il permesso a costruire del Comune. Per i Giudici manca la programmazione e l'area è esondabile..

**Segue a pag. 4**

**Sciopero Petrolifera Adriatica: i gestori rispondono al completo. Si ascolti il segnale e ci si apra al confronto**

I gestori dei punti vendita della Petrolifera Adriatica a marchio Esso hanno aderito sostanzialmente nella loro totalità ...

**Segue a pag. 4**

**Petrolifera Adriatica: confermato lo sciopero del 24 maggio degli impianti a marchio Esso in Toscana, Marche e Abruzzo.**



Le Organizzazioni di Categoria dei gestori – Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Concommercio – confermano lo sciopero ...

**Segue a pag. 4**

**Sciopero dei gestori Petrolifera Adriatica, Conferenza Stampa della Faib Toscana**



*I gestori Esso passati a Petrolifera Adriatica protestano per il mancato rispetto degli Accordi da parte di quest'ultima; rifiutano il netto peggioramento delle loro condizioni economiche ...*


**Segue a pag. 5**

**Presentata alla Camera dei Deputati una nuova Interrogazione sul caso Esso e il modello grossista.**

I Parlamentari On. Davide Crippa e Francesco D'Uva del Gruppo del Movimento M5S hanno rivolto, nel corso della seduta del 10 maggio u.s. n. 793 una Interrogazione a doppia firma al Ministro dello Sviluppo Economico...

**Segue a pag. 5**

**Oil&nonoil S&TC: l'appuntamento con il business che nasce dall'innovazione. Roma, Palazzo dei Congressi 11 – 12 ottobre 2017**



Leggi il [Comunicato Stampa di Oil&nonoil](#) su [www.faib.it](http://www.faib.it)

Leggi la [l'Intervista di Diego Valsecchi, Direttore Commerciale di VeronaFiere](#) su [www.faib.it](http://www.faib.it)

**Segue a pag. 6**

**SARZANA:** accolto il ricorso proposto dai gestori FAIB per l'annullamento dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto della Talea.

I giudici amministrativi hanno riconosciuto la legittimazione ad agire dei gestori aderenti alla FAIB-Confesercenti, i cui impianti insistono nel medesimo bacino commerciale, nonché i motivi di merito del ricorso, che facevano riferimento alla violazione delle regole del piano di bacino, che riconosce nella particolare zona l'esistenza di un tangibile rischio di esondabilità, nonché di quelle urbanistiche, relative al PRG di Sarzana, che, nelle aree agricole, all'interno delle quali ricade l'area interessata dal nuovo impianto autorizzato, considera assentibili le sole opere di edificazione strumentali alla produzione agricola e forestale: non avendo il Comune dato seguito alla variante al PRG, la Deliberazione impugnata e il conseguente titolo rilasciato alla Talea Spa si pongono in contrasto sia con lo strumento urbanistico sia con la legge regionale 1/2007 e pertanto, ad avviso del TAR, vanno annullati.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Faib della Liguria e di La Spezia Aldo Datteri che ha sottolineato "il lungo lavoro di contrasto a questa iniziativa promossa da Enercoop su un' area critica del territorio di Sarzana che avrebbe causato danni notevoli al tessuto cittadino in termini di viabilità e vivibilità della città, oltre a causare danni al tessuto economico della cittadina. La decisione dei giudici riconosce la fondatezza delle nostre preoccupazioni e al di là del merito, pur importante, segnala

che in questo paese le regole ci sono e debbono essere rispettate da tutti e che il mercato tanto osannato non è- come qualcuno pensa- una giungla, essendovi beni come l'ambiente e il territorio che non sono nella disponibilità del più forte ma appartengono alla comunità e ai suoi attori, anche economici." "Con questa sentenza- conclude Datteri- alla luce delle leggi statali e regionali, il Comune non può perseverare nel rilascio di autorizzazioni senza un esame complessivo delle necessità di sviluppo economico-urbanistico del suo territorio, tenendo conto anche degli altri operatori operanti sullo stesso territorio, dovendo anche considerarne le legittime aspirazioni di sviluppo."

#### Cosa dice la sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Prima, con la sentenza n. 460, emessa il 17 maggio 2017, ha accolto il ricorso proposto dai gestori di impianti di distribuzione di carburanti aderenti alla FAIB che, ritenendosi lesi dal provvedimento con cui il Comune di Sarzana aveva assentito l'apertura di un nuovo impianto di titolarità della Talea Società di Gestione Immobiliare Spa, ne chiedevano l'annullamento.

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione ad agire dei gestori, che ne hanno interesse, sia sulla scorta del criterio della "vicinanza", sia in relazione a profili di concorrenza, trattandosi dell'identico settore commerciale interessato. Come ben hanno spiegato i giudici amministrativi, "per l'impugnativa degli atti aventi ad oggetto l'esercizio di un'attività di rilievo commerciale, la "vicinitas" (vicinanza) in senso spaziale deve essere trasferita nell'ambito della nozione di

bacino commerciale, ossia dell'area in cui si dispiega l'influenza economica del concorrente, ed è quindi idonea ad incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato; in questo settore, la rilevanza della posizione del ricorrente si rapporta all'interesse ad un regolare svolgimento della concorrenza, tale da non ledere illegittimamente la posizione di un altro operatore nel proprio settore di mercato"

La difesa della Talea S.p.a. contestava la riconducibilità in capo agli operatori ricorrenti di una specifica situazione giuridica soggettiva, affermando che gli stessi disporrebbero di un mero interesse anticoncorrenziale diretto ad inibire lo stanziamento di un altro distributore di carburanti.

Il TAR ha invece affermato, nella sentenza, che simile interpretazione non può essere condivisibile, in quanto, **anche se il legislatore statale (con una pluralità di interventi legislativi, tra cui il D.L. 201/2011 e il D.L. 1/2012) ha provveduto alla generalizzata liberalizzazione delle attività imprenditoriali, "tale liberalizzazione non può essere definita come pura o piena, essendo fatta salva la tutela di alcuni interessi sensibili.** Sulla materia, non a caso, è intervenuto anche il legislatore regionale con legge reg. Liguria n. 1/2007, con la quale la Regione ha inteso contemperare la tutela della concorrenza con quella dell'ambiente e del territorio, imponendo una specifica programmazione, nonché statuendo, in ordine ai nuovi impianti, che: 1. le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni comunali per la realizzazione di nuovi distributori siano assoggettate al rispetto della normativa statale, regionale e alla pianificazione urbanistica (...); 2. le autorizzazioni devono

rispettare unicamente le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici”.

Dalla normativa esposta emerge, dunque, che **“nuovi impianti di distribuzione possono essere realizzati ovunque, senza limiti o contingenti, ma nel rispetto della pianificazione urbanistica e degli altri interessi sensibili richiamati dalla normativa”**.

La Regione, col parere del 27 ottobre 2014, ha rammentato di aver dato attuazione, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 27, del 29.10.2009, alla pianificazione di cui all’art. 3 L.R. 1/2007, con conseguente obbligo dei comuni liguri di censire gli impianti e di programmare l’espansione urbanistica dei medesimi.

L’Amministrazione comunale di Sarzana non ha recepito la regolamentazione regionale e, pertanto, risulta priva di una pianificazione settoriale relativa agli impianti di carburante: tuttavia, lo stesso Comune ha avviato, senza concluderlo, il procedimento di pianificazione, il che, unitamente all’obbligo legale di programmazione urbanistica, impone al Comune di pervenire alla pianificazione medesima.

“Se ne desume, pertanto – afferma il TAR ligure - che il Comune non possa perseverare nell’emanare titoli edilizi unitariamente senza un esame complessivo delle necessità di sviluppo economico-urbanistico del suo territorio, atteso che al momento della imposta pianificazione dovrà darne atto alla luce anche degli altri operatori stanziati sullo stesso territorio, incidendo sulle rispettive aspirazioni di sviluppo: di conseguenza, l’assenza di un programma/piano in spregio alla normativa regionale e il rilascio di titoli unitari, non ledono

meramente un diffuso interesse urbanistico, ma si ripercuotono sull’aspettativa imprenditoriale dei distributori esistenti nel Comune di Sarzana e nei comuni limitrofi”.

Provata la legittimazione ad agire dei gestori, e **venendo al merito, il ricorso è apparso ai giudici fondato, in relazione alle particolari ragioni di natura urbanistica, nella specie enucleate dal carattere esondabile dell’area, che nella specie avrebbe imposto uno specifico approfondimento.**

In generale, secondo la prevalente giurisprudenza, un impianto di distribuzione di carburanti, per la sua natura di opera di urbanizzazione secondaria, può essere collocato, salvo particolari ragioni, in qualsiasi parte del territorio comunale e quindi anche, come nella specie, in zona agricola.

Tuttavia, nella specie, la sottoposizione dell’area ad una specifica disciplina di tutela e di prevenzione dal vigente piano di bacino è tale da integrare le particolari ragioni predette.

**Il TAR ha chiarito che la normativa in materia di distribuzione dei carburanti (art. 2, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 32/1998) va letta non certo nel senso di consentire un’immunità totale dall’applicazione delle ulteriori regole dettate in sede di pianificazione;** in tale ottica, la norma si limita a prevedere la compatibilità funzionale degli impianti di carburante con le diverse parti del territorio comunale, ad eccezione di quelle comprese in zona territoriale omogenea A ovvero soggette a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, con l’effetto che essi non devono di necessità essere collocati in zona territoriale omogenea a destinazione industriale. Ciò non esclude tuttavia la permanenza di un potere di regolamentazione

urbanistica in materia, cosicché **resta possibile opporre l’incompatibilità dell’intervento con le disposizioni edilizie del piano regolatore, le prescrizioni sulla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, le norme di tutela dei beni storici e artistici e le norme di indirizzo programmatico delle regioni; è infatti salva la potestà comunale di individuare le caratteristiche delle aree sulle quali possono essere realizzati tali impianti.**

Nel caso di specie, dall’analisi degli atti emerge pacifica la circostanza per cui **l’intervento si colloca in zona di pericolosità idraulica, anche media ed elevata.** A tale qualificazione il piano di bacino fa discendere una serie di regole dettate in termini di prevenzione dai rischi di esondabilità esistenti in zona.

**In sede procedimentale, la competente Autorità di bacino, alla cui tutela sono affidati rilevanti compiti di prevenzione, ha svolto una mera verifica in astratto, non in concreto.** Emerge quindi un grave *vulnus* di verifica procedimentale in relazione ad un profilo di estremo rilievo in termini di interessi pubblici primari, sia ambientali che di prevenzione e pubblica incolumità.

A fini di completezza dell’esame, vanno svolte alcune ulteriori considerazioni anche dal punto di vista urbanistico. **La normativa regionale, come si è detto, impone la specifica programmazione della dislocazione degli impianti, nonché un generalizzato rispetto dello strumento urbanistico: benché il Comune di Sarzana non abbia adempiuto all’obbligo di programmazione, rimangono tuttavia pienamente efficaci le disposizioni del locale PRG.** In argomento, i ricorrenti evidenziavano come il PRG di Sarzana disponga che nelle aree

agricole e forestali sono assentibili le sole opere di edificazione strumentali alla produzione agricola e forestale. **Ne consegue che, come stabilito dalla Conferenza di servizi appositamente convocata, la realizzazione dell'impianto in esame era ben assentibile, ma solo in variante al PRG, atteso che lo stesso colloca il lotto soggetto all'intervento in zona agricola con specifica limitazione conformativa** (opere strumentali alla produzione agricola e forestale) dettata dal piano vigente.

**Non avendo il Comune dato seguito alla variante al PRG, la Deliberazione gravata e il conseguente titolo rilasciato si pongono in contrasto sia con lo strumento urbanistico sia con la legge regionale 1/2007.**

**Alla luce delle considerazioni che precedono, all'accoglimento dei motivi aggiunti consegue l'annullamento degli atti ivi impugnati.**

## **I benzinai vincono al TAR. Stop all'impianto Enercoop a Sarzana**

Colpo di scena: annullato il permesso a costruire del Comune. Per i Giudici manca la programmazione e l'area è esondabile. Il ricorso è stato presentato da Faib Confesercenti.

- Leggi l'Articolo de "Il Secolo XIX" ed. La Spezia su [www.faib.it](http://www.faib.it)
- Leggi l'Articolo de "La Nazione" ed. La Spezia su [www.faib.it](http://www.faib.it)

## **Sciopero Petrolifera Adriatica: i gestori rispondono al completo. Si ascolti il segnale e ci si apra al confronto**

I gestori dei punti vendita della Petrolifera Adriatica a marchio Esso hanno aderito sostanzialmente nella loro totalità nelle tre Regioni – Toscana, Marche e Abruzzo – nelle quali era stato proclamato lo sciopero della giornata di ieri.

E' quanto si legge nella Nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio diffusa all'indomani dell'azione di chiusura.

Si tratta di un segnale inequivocabile – prosegue la Nota – che le gestioni, che compongono la parte essenziale della "forza vendite" di Petrolifera Adriatica, hanno inteso consegnare alla riflessione del retista.

Arroccarsi dietro posizioni paternalistiche pare, a questo punto, non essere sufficientemente adeguato a rispondere alle sollecitazioni ricevute e che trovano riscontro tangibile nell'adesione compatta della Categoria.

Le nostre Federazioni – conclude il Comunicato Sindacale – reiterano perciò il loro invito a Petrolifera Adriatica ad applicare per intanto l'Accordo economico normativo trasferito dalla cedente Esso e ad aprirsi realmente ad un confronto che deve ricomporre la vertenza in tempi brevissimi, restituendo al necessario rapporto di collaborazione la relazione tra Petrolifera Adriatica ed i gestori dei suoi impianti.

Si ascolti il segnale della Categoria per dare risposte concrete, in assenza del quale i gestori a marchio sono pronti a replicare nuove tornate di chiusura e proteste oltre a

## **FAIB Informa 11**

ricorrere nelle sedi opportune per il rispetto dei diritti garantiti dalle Leggi dello Stato.

Le Federazioni ribadiscono che la Esso Italiana non può chiamarsi fuori dalla vertenza aperta e deve pretendere dall'acquirente il pieno rispetto dei Contratti sottoscritti, con l'avviso che diversamente la protesta in atto si allargherà a tutta la rete Esso.

## **Petrolifera Adriatica: confermato lo sciopero del 24 maggio degli impianti a marchio Esso in Toscana, Marche e Abruzzo. Il rispetto delle Leggi non è negoziabile**

Le Organizzazioni di Categoria dei gestori – Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio – confermano lo sciopero già proclamato che coinvolge, dalle ore 19.00 del giorno 23, alle ore 7.00 del giorno 25 maggio, i punti vendita della Petrolifera Adriatica a marchio Esso posti in Toscana, Marche e Abruzzo.

Questa la decisione assunta nella riunione di questa mattina e affidata ad una nota congiunta.

La reazione scomposta di Petrolifera Adriatica alla proclamazione dello sciopero – si legge nella nota sindacale – non sorprende ed anzi conferma manifestamente, malcelato dietro la forma ad uso comunicazionale, l'atteggiamento prevaricante e aggressivo con il quale si pone nei confronti dei singoli gestori, perché cedano alle pressioni esercitate e volte ad imporre loro, senza resistenze, le condizioni unilateralmente ed arbitrariamente decise dal medesimo "retista", in palese violazione di quanto disposto con gli Accordi collettivi vigenti e sottoscritti ai sensi e per gli effetti

delle norme.

Condizioni che la sostanziale totalità dei gestori hanno saputo respingere, decidendo di promuovere una prima iniziativa di sciopero solo dopo che, per lunghi mesi, Petrolifera Adriatica si è sottratta ad ogni tipo di sollecitazione.

D'altra parte, sarebbe bene che, per la sua rilevanza costituzionale ed il valore intimamente democratico che implica, lo strumento dello sciopero tornasse ad essere considerato con maggiore rispetto e comunque senza lo sprezzo a cui in certe occasioni grossolanamente ci si abbandona.

Le Organizzazioni di Categoria – prosegue la nota – proveranno a fare tesoro della “lezione” sul loro ruolo che Petrolifera Adriatica ha inteso impartirgli a mezzo stampa, così come sono pronte a verificare nei fatti la reale portata della disponibilità al confronto ora manifestata pubblicamente (ma negata nel corso della riunione del 10.2.2017).

E tuttavia né la suddetta lezione, né la disponibilità manifestata possono inficiare o derogare un principio che deve rimanere inviolabile per chiunque: il rispetto delle Leggi non è negoziabile.

Persino Petrolifera Adriatica, per quanto lo possa ritenere una diminutio per il suo supposto status, è autorizzata ad “aggiustare a proprio comodo” l'applicazione delle norme e degli Accordi da esse discendenti.

Tanto più che delle une e degli altri, così come delle condizioni di mercato esistenti, Petrolifera Adriatica era perfettamente a conoscenza prima delle acquisizioni dalla Esso Italiana.

Le nostre Federazioni – conclude il comunicato sindacale – invitano perciò nuovamente Petrolifera Adriatica ad uniformare da subito i propri comportamenti, indipendentemente dal giudizio che il medesimo retista ha sulle

iniziative sindacali adottate, agli obblighi che il quadro normativo le impone.

E visto che il mondo (o il mercato) non finisce con lo sciopero del 24, la Categoria verificherà la concreta disponibilità di Petrolifera Adriatica a partire sin dal 25 maggio.

### **Sciopero dei gestori Petrolifera Adriatica, Conferenza Stampa della Faib Toscana**

*I gestori Esso passati a Petrolifera Adriatica protestano per il mancato rispetto degli Accordi da parte di quest'ultima; rifiutano il netto peggioramento delle loro condizioni economiche ed il tentativo di addossare il costo dell'operazione di acquisizione della rete Esso alla Categoria*

#### **Conferenza Stampa**

Una primavera calda per la distribuzione carburanti.

Sciopero degli impianti Esso (ora di Petrolifera Adriatica).

I gestori Esso passati a Petrolifera Adriatica protestano per il mancato rispetto degli Accordi da parte di quest'ultima; rifiutano il netto peggioramento delle loro condizioni economiche ed il tentativo di addossare il costo dell'operazione di acquisizione della rete Esso alla Categoria.

I gestori, inoltre, non accettano una retrocessione economica dei loro margini, già ridotti ad un 2,5% lordo sugli importi che il cliente paga ad ogni rifornimento.

Il perdurare di posizioni intransigenti da parte della Compagnia petrolifera, ha spinto la Categoria ad indire uno sciopero per mercoledì 24 maggio.

Motivi dello sciopero e futuro della Categoria: i gestori ne

## **FAIB Informa 11**

parleranno anche alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Eugenio Giani.

**Leggi Comunicati locali su [www.faib.it](http://www.faib.it)**

### **Presentata alla Camera dei Deputati una nuova Interrogazione sul caso Esso e il modello grossista.**

I Parlamentari On. Davide Crippa e Francesco D'Uva del Gruppo del Movimento M5S hanno rivolto, nel corso della seduta del 10 maggio u.s. n. 793 una Interrogazione a doppia firma al Ministro dello Sviluppo Economico in riferimento alla cessione a pacchetto e al modello grossista effettuata dalla Esso Italiana.

I Parlamentari facendo riferimento alle proteste che stanno animando i gestori della rete Esso in tutte le Regioni dove la vendita ha avuto luogo, con le denunce circostanziate sulla violazione degli obblighi di Legge connessi alla gestione dei punti vendita carburanti, chiedono al Ministro dello Sviluppo Economico di attivarsi e di far conoscere il suo intendimento sulla convocazione del Tavolo di mediazione delle vertenze collettive previsto dal D. Lgs. 32/98.

#### **Interrogazione**

Al Ministro dello Sviluppo Economico. – Per sapere – premesso che:

- Le Associazioni Sindacali di Categoria stanno denunciando il programma della Compagnia petrolifera Esso di cedere a terzi acquirenti gli impianti di distribuzione carburanti di sua proprietà

## 6

modello cosiddetto «grossista a marchio Esso»;

- La compagnia Esso, in alcune Regioni come Sicilia e Calabria, ha già portato a termine tale operazione;
- Dalla documentazione in possesso degli interroganti risulta come i gestori calabresi e siciliani hanno manifestato la volontà di avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge n. 27 del 2012, della facoltà di riscatto degli impianti di distribuzione;
- Esso non avrebbe però dato riscontro a tale richiesta, perché riterrebbe di poter realizzare il modello cosiddetto «grossista», avvalendosi di alcune clausole presenti nei contratti di «cessione gratuita dell'uso impianti di distribuzione»;
- Tali clausole conferirebbero ad Esso il potere di cedere il contratto a terzi in qualsiasi momento e senza preavviso, imponendo al gestore di prestare preventivamente il proprio consenso al «trasferimento» sia la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni o di rimuovere in via definitiva il punto vendita in qualsiasi momento e senza preavviso con la conseguente risoluzione del contratto;
- In realtà, dette clausole, qualificate da Esso come vessatorie al senso dell'articolo 1341 del Codice Civile, integrerebbero, secondo gli interroganti, la fattispecie di abuso di dipendenza economica di cui all'articolo 9 della Legge n. 192 del 1998, perché trattasi di prescrizioni che impongono al gestore «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o

discriminatorie», ovvero prevedrebbero «l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto»;

- Tali clausole si configurerebbero quindi come nulle ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 9, della Legge n. 192 del 1998 e ulteriori clausole presenti negli altri contratti stipulati dalla Esso con i singoli gestori determinerebbero obiettivamente, tra le parti contraenti, «un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi», ossia la dipendenza economica di cui al comma 1 dell'articolo 9 della Legge n. 192 del 1998 e sarebbero quindi affette a loro volta da nullità;
- Inoltre, tale condotta, omissiva si porrebbe in contrasto con il comma 3 dell'articolo 17 del Decreto-Legge n. 1 del 2012 convertito dalla Legge n. 27 del 2012 che impone ai titolari degli impianti ovvero ai fornitori di non «ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore» e fra esse quella di richiedere il riscatto prevista al precedente comma 2;
- Da tale previsione consegue il correlato obbligo del titolare dell'impianto di prendere in considerazione la richiesta di riscatto: un vero e proprio obbligo di negoziazione; tale inadempimento, ad avviso degli interroganti, integrerebbe quindi un'ipotesi di «abuso di dipendenza economica»;
- La mancata valutazione da parte di Esso della domanda di riscatto, così come le clausole che consentono a quest'ultima l'interruzione arbitraria dei rapporti contrattuali tuttora intercorrenti con i gestori,

## FAIB Informa 11

costituirebbero, ad avviso degli interroganti, una possibile violazione dell'articolo 9 della Legge n. 192 del 1998 e dall'articolo 17 commi 2 e 3 del Decreto-Legge n. 1 del 2012 -: quali siano gli intendimenti sui fatti esposti in premessa;

- Se il Ministro interrogato intenda valutare se sussistano i presupposti per richiedere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato lo svolgimento di una indagine conoscitiva nel settore ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge n. 287 del 1990;
- Se intenda convocare presso il Ministero dello Sviluppo Economico le Associazioni Sindacali di Categoria e le Compagnie petrolifere interessate al fine di affrontare, per quanto di competenza, le problematiche connesse al «modello grossista» di trasferimento delle reti che ad avviso degli interroganti, potrebbe generare un regime di oligopolio, se non di monopolio e mettere a serio rischio la sana concorrenza.

**Oil&nonoil S&TC:  
l'appuntamento con il  
business che nasce  
dall'innovazione. Roma,  
Palazzo dei Congressi 11  
– 12 ottobre 2017**

**Leggi il Comunicato Stampa di  
Oil&nonoil su [www.faib.it](http://www.faib.it)**

**Leggi la l'Intervista di Diego  
Valsecchi, Direttore  
Commerciale di VeronaFiere  
su [www.faib.it](http://www.faib.it)**